

RED GFU ITALIA

Rete Culturale GFU per la Fratellanza Umana

STATUTO

ART. 1 - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE

Ai sensi dell'art. 18 della Costituzione e degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile è costituita l'associazione senza scopo di lucro "RED GFU ITALIA" denominata anche Red Cultural GFU para la Fraternidad Umana (oppure Rete Culturale GFU per la Fratellanza Umana).

L'Associazione ha sede legale in Tarzo (TV), Località Parè di Arfanta, civico n. 7.

ART. 2 - AFFILIAZIONE INTERNAZIONALE

L'Associazione è un'affiliata della RED INTERNACIONAL DE ORGANIZACIONES CULTURALES NO GUBERNAMENTALES GRAN FRATERNIDAD UNIVERSAL A.C. con sede in Città del Messico (Messico) e ne accetta gli orientamenti e le direttive nel rispetto della normativa nazionale vigente.

ART. 3 – FINALITA'

L'Associazione, basata su principi di solidarietà e di aggregazione sociale, ha come scopo favorire il dialogo tra la scienza, l'arte, la filosofia e le discipline spirituali, ai fini dello sviluppo umano, attraverso un'educazione integrale, la comunicazione e lo scambio tra individui, gruppi, associazioni e società umanitarie, filosofiche, culturali, tecniche, artistiche, spirituali e si propone:

A livello individuale:

- lo sviluppo delle potenzialità dell'essere umano e il miglioramento delle sue condizioni e qualità di vita attraverso l'alimentazione, la salute, le discipline psicofisiche, l'arte, la filosofia e la solidarietà umana, favorendo e rafforzando i vincoli di cooperazione e comunicazione di gruppo, familiare e sociale;

A livello collettivo:

- favorire l'incontro di tutti i gruppi e persone di qualsiasi condizione e ideologia che lavorano per il benessere dell'essere umano, rispettando la diversità e la pluralità degli individui, culture, credenze e costumi;
- promuovere una civiltà che rispetti e viva in armonia con le leggi della natura, la giustizia, la libertà e la convivenza pacifica tra i popoli;
- partecipare attivamente allo sviluppo della dignità e dei diritti degli esseri umani attraverso la cultura, la pace, la non violenza, il lavoro creativo.

ART. 4 - STRUMENTI

Per il conseguimento delle finalità di cui sopra l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività istituzionali:

- a) Stabilire relazioni di scambio, collaborazione e accordi culturali con enti pubblici e privati, istituzioni scolastiche, associazioni scientifiche, filosofiche, umanitarie, sportive e imprese, in quei programmi di lavoro che coincidano con le finalità dell'Associazione. Potranno essere organizzati periodicamente incontri locali, nazionali e internazionali al fine di riunire e condividere informazioni ed esperienze con i vari gruppi e tendenze che lavorano nelle aree della solidarietà umana e della cultura.
- b) Istituire Centri Culturali rurali e urbani al fine di promuovere e diffondere sia nella pratica diretta, sia negli aspetti tecnici, didattici, formativi, di studio e ricerca:
 - uno stile di vita basato sul rispetto dell'ambiente, della natura, degli animali e che preveda l'astensione da alimenti carnei ed ittici, alcolici, tabacco e sostanze stupefacenti;
 - discipline, storiche e contemporanee, orientate allo sviluppo biofisico, psicologico e spirituale degli individui quali Discipline fisico-motorie (ginnastica, stretching, pilates, ecc.), Yoga, Meditazione, Thai Chi Chuan, Arti marziali, Danza;
 - lo sport come attività ricreativa e dilettantistica finalizzata alla salute e al benessere, in particolare nelle discipline di cui sopra, e in tutte quelle che in futuro saranno deliberate dai competenti organi statutari;
 - l'alimentazione vegetariana nelle sue varie forme, alternative ed equilibrate, prevedendo corsi e incontri teorico-pratici anche a supporto delle discipline più sopra richiamate, degustazioni e momenti conviviali per associati e tesserati, conferenze e dimostrazioni anche aperte al pubblico;
 - tecniche e discipline psicosomatiche finalizzate ad una salute integrale (medicina naturale e olistica, shiatsu, tecniche di massaggio, bioenergetica, riflessologia, preparazione al parto, ecc.);
 - iniziative atte a migliorare la qualità della vita attraverso una cultura non consumista ed ecologica nelle sue varie forme (la tutela dell'ambiente da sostanze nocive ed inquinanti, lo sviluppo della bioarchitettura, del risparmio e delle fonti energetiche pulite, della coltivazione e alimentazione biologica, ecc.);
 - attività artistiche nelle sue varie forme;
 - lo studio comparato delle varie correnti e tradizioni scientifiche, filosofiche, spirituali della storia umana.
- c) Corsi di formazione e aggiornamento per insegnanti nelle discipline più sopra richiamate e fornitura di supporto tecnico e materiale didattico-culturale ad associati e tesserati.

- d) Centri di studio per gli associati a livello locale e nazionale prevedendo anche riconoscimenti per risultati conseguiti sul lavoro personale e per il particolare interessamento, dinamicità e operatività acquisite nei vari campi dell'oggetto sociale.
- e) Conferenze, dibattiti, tavole rotonde aperte al pubblico, da svolgersi sia all'interno dei Centri culturali che in sedi esterne.
- f) L'edizione e la pubblicazione di riviste, libri e altre pubblicazioni periodiche e non, la produzione di materiale audiovisivo, artistico, grafico, multimediale.
- g) Attività a carattere culturale, artistico, educativo, sportivo, ricreativo (come itinerari turistici, gite sociali, escursioni, passeggiate, soggiorni, vacanze, ecc.) atte a soddisfare le esigenze di conoscenza, svago e riposo di associati e tesserati.
- h) L'Associazione potrà svolgere attività accessorie, integrative e funzionali allo sviluppo delle attività istituzionali, anche a carattere commerciale nel rispetto delle vigenti normative fiscali e amministrative.
- i) L'Associazione, per il raggiungimento degli scopi associativi, privilegia l'attività svolta in modo volontario e gratuito da parte degli associati, valorizzando il servizio impersonale, senza escludere forme di compenso e rimborsi per specifiche professionalità, da erogare conformemente alla legislazione vigente; parimenti potrà avvalersi della collaborazione di professionisti, lavoratori dipendenti e/o autonomi esterni.
- j) L'Associazione, sia a livello locale che nazionale, potrà aderire ad altre associazioni con finalità simili a quelle richiamate dal presente Statuto nonché affiliarsi ad Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal Coni o ad altre organizzazioni nazionali, e svolgere attività nei confronti dei loro tesserati conformandosi alle norme e alle direttive di tali organismi.
- k) In nessun caso potrà aderire a movimenti di carattere politico o religioso.

ART. 5 - STRUTTURA ASSOCIATIVA

L'Associazione è costituita dall'insieme dei Centri Culturali a essa associati (Intranet) e operanti nel territorio nazionale.

La struttura è organizzata su due livelli: locale e nazionale.

Livello locale (Centri Culturali)

- a) Sono le sedi preposte all'affermazione delle attività e delle politiche dell'Associazione attraverso la valorizzazione e l'organizzazione degli associati nonché l'elaborazione e la realizzazione delle proposte. Il confronto diretto con gli associati conferisce al livello locale centralità strategica per la definizione delle politiche associative.
- b) Rappresentano l'Associazione nei confronti dei livelli istituzionali e della società civile sul territorio.

- c) Hanno natura di associazioni non a scopo di lucro ai sensi e per gli effetti degli artt. 36 e seguenti del Codice civile e rispondono con il loro patrimonio delle obbligazioni assunte.
- d) Hanno autonomia organizzativa, patrimoniale e finanziaria e si dotano di un proprio Statuto. Gli statuti locali si rifanno ai principi del presente Statuto nazionale e non devono essere in contrasto con esso. Possono adottare Regolamenti interni al fine di meglio normare la loro attività.
- e) Hanno l'obbligo di corrispondere all'Associazione le quote e i contributi stabiliti dall'Assemblea Nazionale.
- f) L'ammissione all'Associazione di un Centro Culturale è deliberata dal Consiglio Direttivo Nazionale su formale richiesta dei promotori. Alla richiesta dovranno essere allegati: la bozza dello statuto e dell'atto costitutivo, l'elenco dei promotori, un piano programmatico-finanziario delle attività che si intendono avviare.
- g) Il recesso dall'Associazione di un Centro Culturale potrà avvenire previa modifica dello statuto da parte dell'Assemblea dei Soci e conseguente comunicazione formale del legale rappresentante al Consiglio Direttivo Nazionale con allegato il verbale dell'Assemblea.
- h) Qualora un Centro Culturale non ottemperi agli obblighi del presente Statuto, anche a seguito di diffida da parte del Consiglio Direttivo Nazionale, o ponga in essere azioni in contrasto con le finalità e le direttive dell'Associazione, l'Assemblea Nazionale ha la facoltà di deliberarne l'esclusione dall'Associazione stessa con conseguente inibizione dall'utilizzo della denominazione "Red Gfu" e dei marchi ed emblemi di cui all'articolo 21 del presente Statuto.

Livello Nazionale

- a) Rappresenta l'identità politica e culturale complessiva dell'Associazione e ne garantisce l'unità.
- b) E' la sede della sintesi e della elaborazione delle strategie di sviluppo dell'Associazione.
- c) Promuove e gestisce le attività istituzionali a carattere nazionale.
- d) Coordina le attività dell'Associazione esercitando anche un'azione di orientamento e vigilanza sul loro corretto svolgimento.
- e) Rappresenta l'Associazione nei confronti delle sedi istituzionali e della società civile a livello nazionale.

ART. 6 - ASSOCIATI

- a) Possono essere soci tutti coloro che condividono le finalità e i principi ispiratori dell'Associazione e ne accettino lo Statuto. Il loro numero è illimitato.
- b) Il rapporto e le modalità associative sono volte a garantire l'effettività del rapporto associativo medesimo; pertanto la partecipazione alla vita associativa non può essere temporanea.
- c) L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo Locale su richiesta dell'aspirante socio. Le domande di ammissione a socio presentate da minorenni dovranno essere controfirmate

dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni del socio minorenni.

d) Tutti i soci hanno diritto di:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e di eventuali regolamenti;
- godere dell'elettorato attivo e passivo per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

e) I soci minorenni non hanno diritto di voto e non possono essere eletti in cariche che comportano responsabilità civili o verso terzi.

f) I soci hanno l'obbligo di osservare lo Statuto e gli eventuali regolamenti, di rispettare le decisioni degli organi statutari dell'Associazione nonché di corrispondere la quota associativa annuale, uguale per tutti i soci, stabilita dal Consiglio Direttivo Locale.

g) La quota associativa non è rivalutabile, ma variabile e non è trasmissibile neanche in caso di morte.

h) Sono previste le seguenti categorie di soci:

- ordinari: sono coloro che versano la quota associativa annuale;
- sostenitori: sono coloro che contribuiscono al raggiungimento degli scopi sociali con regolari attività volontarie e gratuite oppure con il versamento di quote aggiuntive rispetto alla quota associativa annuale. Il Consiglio Direttivo Locale potrà riconoscere ad essi particolari agevolazioni per la partecipazione a specifiche attività.
- onorari: sono persone nominate tali dal competente Consiglio Direttivo Locale per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione. Hanno tutti i diritti e i doveri dei soci, ma non possono ricoprire cariche elettive e sono esentati dal pagamento della quota associativa.

i) La qualifica di socio non è temporanea e si perde per dimissioni volontarie, decadenza, esclusione, decesso.

j) Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo Locale.

k) Il Consiglio Direttivo Locale potrà dichiarare decaduto il socio che si renda moroso nel pagamento della quota associativa per due annualità consecutive. Le modalità della decadenza sono stabilite dallo stesso Consiglio Direttivo.

l) L'esclusione è prevista quando il socio non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto e di eventuali regolamenti o ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o all'immagine dell'Associazione. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo Locale, a maggioranza assoluta dei suoi membri, e comunicata per iscritto, anche a mezzo email, al socio interessato.

- m) Contro il suddetto provvedimento, il socio può presentare ricorso alla prima Assemblea dei Soci ordinaria utile.
- n) Il decesso del socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell'ambito associativo.
- o) La perdita della qualifica di socio ha efficacia per tutti i livelli dell'Associazione e non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione.
- p) I soci cessati potranno essere riammessi, tranne il caso di esclusione, solo con nuova domanda di ammissione, approvazione del Consiglio Direttivo Locale e pagamento della quota associativa per l'anno in corso.
- q) Gli associati e i tesserati, all'atto della richiesta di ammissione, sottoscrivono una clausola compromissoria con la quale si impegnano a non adire le vie legali per le eventuali divergenze che dovessero sorgere con l'associazione e fra loro per motivi inerenti la vita associativa. Eventuali controversie sono sottoposte al Collegio dei Probiviri.

ART. 7 - AFFILIATI (Extranet)

- a) Sono persone giuridiche che condividono le finalità dell'Associazione e intendono contribuire alla realizzazione degli scopi previsti dal presente Statuto. Le modalità di affiliazione e di partecipazione sono stabilite dall'Assemblea Nazionale.
- b) Devono presentare domanda di affiliazione al Consiglio Direttivo Nazionale e corrispondere all'Associazione le quote stabilite.
- c) Aderiscono allo stesso ente od organizzazione nazionale cui l'Associazione sia affiliata, conformandosi alle sue norme e direttive e provvedendo al relativo tesseramento dei loro associati.
- d) Conservano piena autonomia statutaria, giuridica, amministrativa e patrimoniale; le loro decisioni non coinvolgono le responsabilità di organismi dell'Associazione.
- e) Possono usare il marchio dell'Associazione con le modalità stabilite all'atto dell'affiliazione. I loro associati possono acquisire la tessera sociale dell'Associazione.
- f) Partecipano, per mezzo del loro legale rappresentante o delegato, all'Assemblea Nazionale con diritto di voto consultivo.
- g) La qualifica di affiliato si perde per:
 - mancato rinnovo dell'affiliazione;
 - comportamento contrastante con le finalità e i principi dell'Associazione;
 - inosservanza dello Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi statutari dell'Associazione;
 - mancato rispetto delle modalità e delle condizioni economiche previste all'atto dell'affiliazione;
 - adozione di norme statutarie o regolamentari incompatibili con il presente Statuto.

h) La perdita della qualifica di affiliato ha efficacia per tutti i livelli dell'Associazione.

ART. 8 - PATRIMONIO E FONTI DI FINANZIAMENTO

a) Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dai beni mobili e immobili di proprietà;
- dalle eccedenze degli esercizi annuali;
- da donazioni, erogazioni, lasciti;
- dall'eventuale fondo di riserva.

b) Le fonti di finanziamento dell'Associazione sono costituite:

- dalle quote e contributi che i Centri Culturali e i soggetti affiliati versano all'Associazione;
- da contributi e liberalità da parte di associati, soggetti privati o enti pubblici;
- dal ricavato della gestione di servizi, progetti, corsi di formazione, pubblicazioni e attività istituzionali di vario genere;
- da eventuali entrate di carattere commerciale integrative e funzionali all'attività istituzionale.

c) L'acquisto, la vendita e la permuta di beni immobili sono prerogative del livello nazionale. I Centri Culturali possono presentare, al riguardo, le loro proposte e progetti al Consiglio Direttivo Nazionale che provvederà a sottoporle all'approvazione dell'Assemblea Nazionale straordinaria.

d) E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, in favore di associati, amministratori, partecipanti, lavoratori o collaboratori, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

e) Eventuali utili e avanzi di gestione dovranno essere esclusivamente reinvestiti per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento degli scopi istituzionali di solidarietà sociale di cui all'art. 3) del presente Statuto.

ART. 9 - ESERCIZIO SOCIALE E RENDICONTO

a) L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° settembre e terminano il 31 agosto di ogni anno.

b) Entro quattro mesi dalla chiusura di ciascun esercizio finanziario il Consiglio Direttivo Nazionale sottoporrà all'approvazione dell'Assemblea Nazionale il relativo rendiconto economico-finanziario.

c) Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti dei Centri associati, con separata indicazione dell'eventuale attività commerciale posta in essere accanto all'attività istituzionale. Tutti i Presidenti dei Centri Culturali hanno diritto di prendere visione di copia del rendiconto con la convocazione dell'assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

ART. 10 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

- a) Sono organi del livello locale:
- l'Assemblea dei Soci
 - il Consiglio Direttivo Locale
 - il Presidente del Centro Culturale.
- b) Sono organi del livello nazionale:
- l'Assemblea Nazionale
 - il Consiglio Direttivo Nazionale
 - il Presidente Nazionale
 - il Collegio dei Probiviri.

ART. 11 - L'ASSEMBLEA DEI SOCI

- a) L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano del Centro Culturale; è composta da tutti i soci per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione e può essere ordinaria e straordinaria.
- b) L'Assemblea è convocata dal Presidente del Centro Culturale almeno una volta l'anno per l'approvazione del rendiconto economico-finanziario e, comunque, ogni volta che il Consiglio Direttivo Locale lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta motivata da almeno un quinto dei soci, purché in regola con i versamenti delle quote associative.
- La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata almeno quindici giorni prima della data della riunione mediante avviso esposto in maniera ben visibile nei locali del Centro Culturale e comunicazione scritta ai soci anche via e-mail. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e il luogo della prima e della seconda convocazione nonché l'ordine del giorno.
- c) Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un'ora.
- d) Possono intervenire all'Assemblea, con diritto di voto, tutti i soci maggiorenni purché in regola con il pagamento delle quote associative; a ciascun socio spetta un solo voto. I soci minorenni e coloro che ne esercitano la potestà genitoriale o la tutela hanno diritto di ricevere la convocazione dell'Assemblea e di potervi assistere, ma non hanno diritto né di parola né di voto attivo e passivo.
- e) E' ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio. Ogni socio non può avere più di una delega.
- f) In prima convocazione, l'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli aventi diritto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti.
- g) Le votazioni dell'Assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.

- h) L'Assemblea delibera validamente con la maggioranza semplice dei soci presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno. L'Assemblea straordinaria per le modifiche statutarie e lo scioglimento del Centro Culturale delibera con la maggioranza dei due terzi dei soci presenti.
- i) Le sedute e le deliberazioni dell'Assemblea sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante.
- j) Il libro verbali delle assemblee con allegati i rendiconti economico-finanziari approvati è custodito nella sede e può essere consultato su richiesta da ciascun associato.
- k) All'Assemblea ordinaria spettano i seguenti compiti:
- approvare il rendiconto economico-finanziario dell'esercizio precedente e definire le linee programmatiche per il successivo;
 - eleggere il Consiglio Direttivo Locale, stabilendone il numero dei componenti e la sostituzione dei membri eventualmente dimissionari;
 - deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.
- l) L'Assemblea ordinaria è presieduta dal Presidente del Centro Culturale, il quale nomina fra i soci presenti un Segretario verbalizzante.
- m) All'Assemblea straordinaria spettano i seguenti compiti:
- deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
 - deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno;
 - deliberare sullo scioglimento del Centro Culturale.
- n) L'Assemblea straordinaria è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa a maggioranza semplice, il quale nomina a sua volta fra i soci presenti un Segretario verbalizzante.

ART. 12 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO LOCALE

- a) Il Consiglio Direttivo Locale è l'organo esecutivo e gestionale del Centro Culturale ed è eletto dall'Assemblea ogni due anni.
- b) Esso è composto da un numero di membri stabilito dall'Assemblea, da un minimo di tre ad un massimo di nove, ivi compreso il Presidente che ne è membro di diritto.
- c) Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea; esso rimarrà in carica comunque fino all'elezione del nuovo. In caso di dimissioni di un membro del Consiglio Direttivo è applicata dallo stesso una cooptazione temporanea che sarà ratificata con la successiva Assemblea.
- d) All'interno del Consiglio Direttivo sarà nominato il Presidente del Centro Culturale, un Vice Presidente, un Segretario e un Tesoriere. La funzione di Segretario e Tesoriere può essere conferita anche ad un

unico consigliere. Al Presidente, che ha la rappresentanza legale del Centro Culturale, potranno essere delegati parte dei poteri spettanti al Consiglio Direttivo.

- e) Il Segretario svolge generalmente la funzione di verbalizzante nelle riunioni di Assemblea e Consiglio Direttivo; coadiuva il Presidente nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie ed opportune per il funzionamento dell'amministrazione del Centro Culturale. Il Segretario cura inoltre la tenuta del Libro Verbali delle Assemblee e del Consiglio Direttivo, il Libro Soci, nonché la conservazione dell'archivio sociale; sottopone al Consiglio Direttivo le domande di ammissione di nuovi soci.
- f) Il Tesoriere cura la verifica del pagamento delle quote previste e l'amministrazione finanziaria del Centro Culturale in genere; provvede al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi; predispone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari.
- g) Il Consiglio Direttivo può avvalersi di Aree di Attività formate da soci anche non appartenenti al Consiglio stesso.
- h) Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria del Centro Culturale. Al Consiglio Direttivo competono in particolare:
- le decisioni inerenti le spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in conto capitale, per la gestione del Centro Culturale;
 - le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali del Centro Culturale;
 - il coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale il Centro Culturale;
 - la redazione annuale del rendiconto economico-finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;
 - le decisioni relative a tesseramento, quote e contributi associativi;
 - la facoltà di nominare, tra i soci esterni al Consiglio, dei delegati allo svolgimento di particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;
 - le proposte per l'acquisto, la vendita, la permuta di immobili da sottoporre al Consiglio Direttivo Nazionale;
 - la redazione e l'approvazione dei Regolamenti interni e le proposte di modifica dello Statuto da sottoporre alla successiva approvazione dell'Assemblea;
 - le decisioni relative all'ammissione, la decadenza e l'esclusione dei soci;
 - le decisioni su adesione e/o affiliazione del Centro Culturale ad associazioni ed enti;

- ogni funzione che lo Statuto o le leggi non attribuiscono ad altri organi.
- i) Il Consiglio Direttivo si riunisce in via ordinaria almeno trimestralmente e in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente o un terzo dei membri lo riterrà necessario.
- j) Le convocazioni del Consiglio Direttivo devono essere effettuate con comunicazione scritta, anche a mezzo e-mail, almeno tre giorni prima della data della riunione; tale avviso deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'orario e il luogo della seduta.
- k) Sono validamente tenute le riunioni del Consiglio Direttivo che, pur in assenza di formale convocazione, vedano la partecipazione di tutti i componenti.
- l) Le riunioni del Consiglio Direttivo sono in unica convocazione, sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi membri e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o da un Consigliere designato dai presenti. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
- m) Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
- n) Il Consiglio Direttivo decade per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti. In questo caso il Presidente o, in caso di suo impedimento, il Vice Presidente o in subordine il Consigliere più anziano, dovrà convocare l'Assemblea straordinaria entro quindici giorni, da tenersi entro i successivi quindici, curando l'ordinaria amministrazione.

ART. 13 - IL PRESIDENTE DEL CENTRO CULTURALE

- a) Il Presidente del Centro Culturale ha la firma e la rappresentanza legale e giudiziale del Centro Culturale.
- b) È eletto dal Consiglio Direttivo Locale tra i suoi membri.
- c) Egli presiede l'Assemblea ordinaria e il Consiglio Direttivo e ne provvede alla convocazione, vigila sull'esecuzione delle delibere di tali organi e, nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile.
- d) Il Vice Presidente coadiuva il Presidente in tutte le sue funzioni e ne esercita i poteri eventualmente delegatigli; in caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente, il Vice Presidente ne svolge tutte le funzioni al medesimo attribuite.
- e) Il Presidente uscente è tenuto a dare regolari consegne organizzative, finanziarie e patrimoniali al nuovo Presidente, entro venti giorni dall'elezione di questi. Tali consegne devono risultare da apposito processo verbale da portarsi a conoscenza del Consiglio Direttivo alla prima riunione.

ART. 14 - L'ASSEMBLEA NAZIONALE

- a) L'Assemblea Nazionale è l'organo sovrano dell'Associazione e può essere ordinaria o straordinaria.
- b) E' composta dai Presidenti dei Centri Culturali, o loro delegati, ciascuno dei quali ha diritto ad un voto.
- c) I componenti del Consiglio Direttivo Nazionale e i legali rappresentanti delle associazioni affiliate partecipano con diritto di parola e di voto consultivo.
- d) I singoli soci dei Centri Culturali e delle associazioni affiliate possono partecipare all'Assemblea con diritto di parola, ma non di voto.
- e) I rappresentanti riferiscono all'Assemblea Nazionale sull'attività svolta e sull'andamento amministrativo dei rispettivi Centri e associazioni.
- f) Le votazioni dell'Assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.
- g) L'Assemblea è convocata dal Presidente Nazionale almeno una volta l'anno per l'approvazione del rendiconto economico-finanziario e, comunque, ogni volta che il Consiglio Direttivo Nazionale lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta da almeno un terzo dei Centri Culturali.
- h) La convocazione dell'Assemblea deve essere comunicata ai legali rappresentanti almeno venti giorni prima della data della riunione mediante comunicazione scritta anche via e-mail. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e il luogo della prima e della seconda convocazione nonché l'ordine del giorno.
- i) Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un'ora.
- j) L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza dei due terzi dei rappresentanti dei Centri Culturali, in seconda convocazione, con la presenza della metà più uno.
- o) L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza dei due terzi dei rappresentanti dei Centri Culturali tranne che per lo scioglimento dell'Associazione per cui è richiesta la presenza di tutti i rappresentanti dei Centri associati.
- p) L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, delibera validamente a maggioranza semplice su tutte le questioni poste all'ordine del giorno. Per lo scioglimento dell'Associazione è richiesta l'unanimità.
- q) All'Assemblea ordinaria spettano i seguenti compiti:
 - le decisioni su adesione e affiliazione dell'Associazione ad enti e organizzazioni nazionali;
 - approvare il rendiconto economico-finanziario dell'esercizio precedente e definire le linee programmatiche per il successivo;
 - fissare le quote e i contributi che i Centri Culturali e i soggetti affiliati devono corrispondere all'Associazione;
 - eleggere il Consiglio Direttivo Nazionale, stabilendone il numero dei componenti e, in seconda votazione, tra i membri del Consiglio Direttivo, il Presidente e il Vice Presidente Nazionale;

- eleggere i sostituti dei membri del Consiglio Direttivo Nazionale eventualmente dimissionari;
 - eleggere il Collegio dei Proviviri, stabilendone il numero dei componenti;
 - deliberare sull'esclusione dall'Associazione di Centri Culturali associati e soggetti affiliati;
 - deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.
- r) L'Assemblea ordinaria è presieduta dal Presidente Nazionale, il quale nomina fra gli intervenuti un Segretario verbalizzante.
- s) All'Assemblea straordinaria spettano i seguenti compiti:
- deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
 - deliberare su acquisto, vendita, permuta di beni immobili da parte dell'Associazione;
 - deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno;
 - deliberare sullo scioglimento dell'Associazione.
- t) L'Assemblea straordinaria è presieduta da un Presidente, nominato dall'Assemblea stessa a maggioranza semplice, il quale nomina a sua volta fra gli intervenuti un Segretario verbalizzante.
- u) Le sedute e le deliberazioni dell'Assemblea sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante.
- v) Il libro verbali delle assemblee con allegati i rendiconti economico-finanziari approvati è custodito nella sede e può essere consultato su richiesta da ciascun associato.

ART. 15 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE

- a) Il Consiglio Direttivo Nazionale è l'organo esecutivo e gestionale dell'Associazione ed è eletto dall'Assemblea Nazionale ogni tre anni.
- b) Esso è composto da un numero di membri stabilito dall'Assemblea, da un minimo di tre ad un massimo di nove, ivi compreso il Presidente Nazionale che ne è membro di diritto.
- c) Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea; esso rimarrà in carica comunque fino all'elezione del nuovo. In caso di dimissioni di un membro del Consiglio Direttivo è applicata dallo stesso una cooptazione temporanea che sarà ratificata con la successiva Assemblea.
- d) All'interno del Consiglio Direttivo saranno nominati un Segretario e un Tesoriere. La funzione di Segretario e Tesoriere può essere conferita anche ad un unico consigliere. Al Presidente, che ha la rappresentanza legale dell'Associazione, potranno essere delegati parte dei poteri spettanti al Consiglio Direttivo.
- e) Il Segretario svolge generalmente la funzione di verbalizzante nelle riunioni di Assemblea e Consiglio Direttivo; coadiuva il Presidente nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie ed

opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione. Il Segretario cura inoltre la tenuta del Libro Verbali delle Assemblee e del Consiglio Direttivo, nonché la conservazione dell'archivio sociale; sottopone al Consiglio Direttivo le domande di ammissione di nuovi centri ed affiliazioni.

- f) Il Tesoriere cura la verifica del pagamento delle quote previste e l'amministrazione finanziaria dell'Associazione in genere; provvede al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi; predispone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari.
- g) Il Consiglio Direttivo può avvalersi di Aree di Attività formate da associati anche non appartenenti al Consiglio stesso.
- h) Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Al Consiglio Direttivo competono in particolare:
- le decisioni inerenti le spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in conto capitale, per la gestione dell'Associazione;
 - le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione;
 - il coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione;
 - la redazione annuale del rendiconto economico-finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;
 - la facoltà di nominare, tra i soci esterni al Consiglio, dei delegati allo svolgimento di particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;
 - la redazione e approvazione dei Regolamenti interni e le proposte di modifica dello Statuto da sottoporre alla successiva approvazione dell'Assemblea;
 - l'ammissione di nuovi Centri Culturali e affiliazioni e le proposte di esclusione da sottoporre all'Assemblea;
 - ogni funzione che lo Statuto o le leggi non attribuiscono ad altri organi.
- i) Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l'anno ovvero ogni qual volta il Presidente o la maggioranza dei membri lo riterrà necessario.
- j) Le convocazioni del Consiglio Direttivo debbono essere effettuate con comunicazione scritta anche a mezzo e-mail almeno tre giorni prima della data della riunione; tale avviso deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'orario e il luogo della seduta.

- k) Sono validamente tenute le riunioni del Consiglio Direttivo che, pur in assenza di formale convocazione, vedano la partecipazione di tutti i componenti.
- l) Sono ammesse le riunioni in videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il coordinatore tecnico della riunione.
- m) Le riunioni del Consiglio Direttivo sono in unica convocazione, sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi membri e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o da un Consigliere designato dai presenti. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
- n) Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
- o) Il Consiglio Direttivo decade per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti. In questo caso il Presidente o, in caso di suo impedimento, il Vice Presidente o in subordine il Consigliere più anziano, dovrà convocare l'Assemblea straordinaria entro quindici giorni, da tenersi entro i successivi venti, curando l'ordinaria amministrazione.

ART. 16 - IL PRESIDENTE NAZIONALE

- a) Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale e giudiziale dell'Associazione.
- b) È eletto dall'Assemblea Nazionale, insieme ai membri del Consiglio Direttivo Nazionale, ogni tre anni.
- c) Egli presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e ne provvede alla convocazione, vigila sull'esecuzione delle delibere di tali organi e, nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile.
- d) Il Vice Presidente coadiuva il Presidente in tutte le sue funzioni e ne esercita i poteri eventualmente delegatigli; in caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente, il Vice Presidente ne svolge tutte le funzioni al medesimo attribuite.
- e) Il Presidente uscente è tenuto a dare regolari consegne organizzative, finanziarie e patrimoniali al nuovo Presidente, entro venti giorni dall'elezione di questi. Tali consegne devono risultare da apposito processo verbale da portarsi a conoscenza del Consiglio Direttivo alla prima riunione.

ART. 17 - IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

- a) Il Collegio dei Probiviri ha il compito di dirimere eventuali controversie interne. Ha inoltre la funzione di vigilare sulla regolarità degli atti emessi dagli organi statutari dell'Associazione sia locali sia nazionali.

- b) Il Collegio, composto da un minimo di tre a un massimo di cinque membri, è eletto dall'Assemblea Nazionale e dura in carica per un periodo di tre anni. Il suo funzionamento sarà regolamentato dallo stesso Collegio che provvederà a nominare al suo interno un Presidente.
- c) Il Collegio può essere revocato dall'Assemblea; esso rimarrà in carica comunque fino all'elezione del nuovo. In caso di dimissioni di un membro del Collegio dei Probiviri è applicata dallo stesso una cooptazione temporanea che sarà ratificata con la successiva Assemblea.
- d) Il Collegio agisce per propria iniziativa o su segnalazione, esamina e giudica secondo equità, in via arbitraria irrituale e senza formalità di procedura, trasmettendo quindi il proprio insindacabile giudizio al Consiglio o all'Assemblea Nazionali, che adotteranno gli opportuni provvedimenti attuativi.

ART. 18 – CARICHE ELETTIVE

- a) Tutte le cariche elettive sono rinnovabili e gratuite, spettando ai componenti degli organi eletti solo il rimborso delle spese vive sostenute.
- b) Le medesime cariche di Presidente, Segretario e Tesoriere locali non possono essere ricoperte in più di un Centro Culturale o soggetto affiliato all'Associazione.
- c) La carica di Presidente nazionale è incompatibile con quella di Presidente di Centro Culturale.
- d) La carica di Probiviro è incompatibile con qualsiasi altra carica a livello nazionale.

ART. 19 - AREE DI ATTIVITA'

- a) Le Aree di Attività, sia a livello locale sia nazionale, hanno funzione di ricerca, orientamento, formazione e approfondimento sulle tendenze e contenuti delle attività e scopi sociali.
- b) Le Aree di Attività possono dotarsi di regolamenti coerenti con le politiche dell'Associazione.
- c) Le Aree di Attività non hanno autonomia finanziaria e patrimoniale, né rappresentanza legale e giudiziale.
- d) Le Aree di Attività locali possono essere coordinate dalle rispettive nazionali.

ART. 20 – DURATA E SCIoglimento

- a) La durata dell'Associazione è indeterminata; essa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea Nazionale in seduta straordinaria, su proposta del Consiglio Direttivo Nazionale, con il voto favorevole di tutti i rappresentanti dei Centri Culturali associati.
- b) La stessa delibera di scioglimento provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e deciderà inoltre sulla devoluzione del patrimonio ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

- c) Un Centro Culturale potrà essere sciolto solo con delibera dell'Assemblea dei Soci in seduta straordinaria, su proposta del Consiglio Direttivo Locale e previo parere favorevole del Consiglio Direttivo Nazionale, con il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci presenti. La stessa Assemblea nominerà anche i liquidatori.
- d) Il patrimonio residuo sarà devoluto all'Associazione che potrà ripartirlo tra gli altri Centri Culturali aventi le stesse finalità, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 21 - MARCHI ED EMBLEMI

Sono adottati i seguenti marchi ed emblemi:

- Un quadrato bianco nella parte superiore e verde nella parte inferiore, i colori sono separati da una linea orizzontale in parte verde, in parte bianca, che fuoriesce per circa un terzo della sua larghezza e termina con un punto di forma ovale; al centro vi è la scritta verde in corsivo "RedGfu"; la scritta "Red" è più piccola e situata interamente nella parte bianca del quadrato; la scritta "Gfu" è più grande, con la parte superiore della "G" a raggi, collocata per metà nella parte superiore bianca e metà nella parte inferiore verde; la linea orizzontale bianca l'attraversa al centro;
- un distintivo circolare con al centro un sole giallo a 7 raggi, sovrastato da 3 raggi verdi convergenti, portante alla base la sigla GFU e la parola Pax, al vertice il simbolo del segno astrologico dell'Acquario;
- una croce di dimensioni variabili a 4 bracci uguali convergenti al centro, posta su un cerchio di dimensioni minori. Al centro reca un'anfora attorno alla quale le parole "Ordine di Aquarius". Sui 4 bracci sono riportati i segni astrologici di Acquario, Scorpione, Leone, Toro e le parole Sapere, Tacere, Osare, Volere. Tutte le iscrizioni e i segni sono in rilievo. L'emblema è coniato in argento 1000/1000;
- L'emblema del Centro Culturale "Ashram Solare" è formato da un sole nascente con 3 raggi, sopra due onde.

ART. 22 - DISPOSIZIONI GENERALI

- a) Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto potranno essere disposte con specifici Regolamenti interni approvati dai rispettivi Consigli Direttivi del livello locale e nazionale.
- b) Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si fa espresso rimando alle norme del Codice Civile e alle disposizioni di legge in materia di enti non commerciali e di associazioni senza finalità di lucro.